


Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della Azienda per la Mobilità nell'Area Cosentina S.p.A..

Giudizio



Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 della A.M.A.CO S.p.A. (la "Società"), costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della A.M.A.CO S.p.A. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano il criterio di redazione, incluse le disposizioni previste dell'art.7 del D.L. 8 aprile 2020,n.23.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella Sezione "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio.

Informativa "Continuità aziendale"

Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Continuità aziendale " della nota integrativa, in cui si indica che l'Amministratore Unico, a causa degli effetti dirompenti dell'epidemia di Covid-19 , ha redatto il bilancio di esercizio nel presupposto della continuità aziendale senza avvalersi della facoltà di deroga prevista dell'art.7 D.L. 8 aprile 2020 n.23. Ai fini dell'esercizio di tale deroga, l'Amministratore indica di aver valutato, sulla base delle informazioni disponibili al 31 dicembre 2020, il sussistere il presupposto della continuità aziendale a tale data in applicazione del paragrafo 21 dell'OIC 11.

GAETANO PETRASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE & LEGALE
P.ZZA Fausto e Luigi Gullo n.6 – 87100 Cosenza (CS)

L'Amministratore indica che, nell'ambito di tale valutazione, non ha quindi tenuto conto degli eventi occorsi in data successiva al 1 gennaio 2020 (evento Covid-19).

Nel medesimo paragrafo l'Amministratore fornisce informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. Particolari incertezze in merito, sono riportate nella relazione sulla gestione in cui lo stesso evidenzia i rischi provabili in seguito al perdurare della situazione di emergenza in corso e che ad oggi non possono essere valutati.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi in merito a tale aspetto.

Altri aspetti

Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come indicato nel paragrafo precedente, l'Amministratore, nel valutare l'applicazione della deroga prevista dal citato art.7, ha riportato nel bilancio di aver valutato nel arco dei 12 mesi il presupposto della continuità aziendale al 31 dicembre 2020 senza tener conto degli eventi occorsi successivamente a tale data, coerentemente con le indicazioni contenute nel documento Interpretativo n.6 OIC.

Conseguentemente, non si è tenuto conto di tale eventi nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 " Continuità aziendale " con riferimento alla valutazione del presupposto della continuità aziendale effettuata dall'Amministratore al 31 dicembre 2020 sulla base delle informazioni alla medesima data.

Responsabilità dell' Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L' Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

L' Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

GAETANO PETRASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE & LEGALE
P.ZZA Fausto e Luigi Gullo n.6 – 87100 Cosenza (CS)

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance , identificati a un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2010

L' Amministratore Unico della A.M.A.CO S.p.A. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della A.M.A.CO S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della A.M.A.CO S.p.A. al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della A.M.A.CO. S.p.A. ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Cosenza 15 marzo 21

Gaetano Petrassi

Revisore legale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.